

Settore 4

Ambito di Seriate • Piano sociale di Zona

Servizi sociali di Ambito

2020_avviso_pubblico_fsr

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (F.S.R.) 2020 PER I SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI DGR n. XI/3663 del 13 ottobre 2020

Art 1. Soggetto proponente

Comune di Seriate, ente delegato dagli 11 Comuni dell'Ambito Distrettuale di Seriate (Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate, Torre de' Roveri) per la gestione del Piano di Zona e per l'attuazione del sistema integrato dei servizi socioassistenziali.

Il comune di Seriate attraverso l'Ufficio di Piano è l'Ente di riferimento per tutti gli atti connessi al riparto del Fondo Sociale Regionale.

Ambito territoriale di Seriate – Ufficio di Piano – Comune di Seriate – p.zza A. Alebardi n. 1 – 24068 Seriate (BG) - C.F./P.IVA 03298850169 - tel. 035/304293 - - E-MAIL: ufficiodipiano@ambitodiseriate.it - PEC: ambitodiseriate@pec.it - sito internet: www.ambitodiseriate.it

Art. 2 Titolo

Assegnazione contributi ai sensi della DGR n. 3663 del 13 ottobre 2020 - Ripartizione del Fondo Sociale Regionale anno 2020 - rendicontazione 2019.

Art. 3. Finalità e risorse

Le risorse del Fondo Sociale Regionale, utilizzate unitamente alle risorse autonome dei Comuni ed eventuali altre risorse (fondi statali, comunitari, fondi regionali per le politiche abitative, compartecipazione dei cittadini, finanziamenti privati ecc.), concorrono alla realizzazione delle azioni previste dai Piani di Zona in attuazione della programmazione sociale 2018-2020.

La quota del Fondo Sociale Regionale 2020 assegnata all'Ambito territoriale di Seriate è pari a € 439.255,76.

La ripartizione del Fondo Sociale Regionale avviene mediante l'assegnazione in forma indistinta delle risorse per Ambito territoriale e comporta, da parte dell'assemblea dei Sindaci, la definizione di criteri di utilizzo delle stesse, approvati coerentemente alle indicazioni regionali e agli obiettivi, alle priorità e agli interventi individuati nel Piano di Zona.

Nella fase di assegnazione del contributo alle unità di offerta, al fine di evitare parcellizzazioni o "distribuzioni a pioggia" che determinino contributi non coerenti con i costi di gestione delle unità di offerta, la DGR 3663/2020 indica la quota minima di contributo a ciascuna unità di offerta sociale pari a euro 300,00, al di sotto della quale non è possibile riconoscere il contributo.

L'Ambito di Seriate, per il tramite dell'Ufficio di Piano e dell'Assemblea dei Sindaci provvederà alla:

- definizione dei criteri di riparto generali e per area di intervento/tipologia di unità di offerta;
- allocazione del budget per tipologia di unità di offerta;
- raccolta e valutazione della completezza e correttezza formale delle istanze e di tutti gli allegati richiesti;
- elaborazione del Piano di Riparto nel rispetto delle indicazioni contenute nella DGR n. 3663/2020 che verrà approvato dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale;
- comunicazione degli esiti della valutazione delle istanze presentate e dell'eventuale contributo concesso agli Enti gestori;
- erogazione dei contributi concessi in due tranches: acconto del 70% e saldo del 30% in seguito ai trasferimenti di risorse da parte dell'ATS di competenza a favore dell'Ambito.

Art. 4. Soggetti che possono presentare la domanda

Possono presentare domanda gli Enti Pubblici e Privati gestori di unità di offerta sociali individuate dalla Giunta regionale ai sensi della DGR 23 aprile 2018 n. XI/45 e in regolare esercizio nell'anno in corso (in possesso dell'autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi della l.r. n. 3/2008, aver trasmesso al Comune sede di Unità d'offerta la CPE). Tali unità d'offerta dovranno inoltre essere presenti nell'anagrafica regionale AFAM con proprio codice CUDES assegnato a seguito di registrazione da parte dell'Ufficio di Piano.

Al finanziamento sono ammesse le unità di offerta attive nel 2020. Nel caso in cui l'unità di offerta cessasse l'attività nel 2020, il finanziamento dovrà essere modulato in base al periodo di attività svolta nel corso del 2020.

Art. 5 Requisiti e condizioni

In applicazione di quanto statuito dalle linee guida Regionali, si avvisa che:

- il Fondo Sociale Regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l'anno in corso. Si precisa, quindi, che al finanziamento sono ammesse le unità di offerta attive nel 2020; nel caso in cui l'unità di offerta cessasse l'attività nel 2020, il finanziamento dovrà essere modulato in base al periodo di attività svolta nel corso del 2020;
- ai fini della determinazione del contributo da assegnare all'Ente gestore, vengono prese a riferimento le rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell'anno 2019. Non sono ammesse al finanziamento le unità di offerta che hanno iniziato l'attività nel 2020;
- il Fondo Sociale Regionale assegnato non può essere destinato alle unità di offerta sperimentali;
- la rendicontazione riferita all'anno 2019 deve essere presentata all'Ufficio di Piano dagli Enti gestori pubblici e privati contestualmente alla richiesta di contributo;
- per le unità di offerta residenziali per minori, la richiesta di contributo deve essere corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente gestore, indirizzata all'Ufficio di Piano, in cui si attesta di aver inserito nel gestionale regionale "Minori in Comunità" (Minori Web) i dati riferiti ai minori accolti nell'anno 2019, in modo completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia.

Per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, inoltre, le unità di offerta sociali devono essere tra quelle già individuate dalla Giunta regionale ai sensi della DGR n. 45 del 23 aprile 2018 e devono essere in regolare esercizio nell'anno in corso (in possesso dell'autorizzazione al funzionamento oppure, ai sensi della L.R. n. 3/2008, avere trasmesso al Comune sede dell'unità di offerta la Comunicazione Preventiva per l'Esercizio - CPE). Tali

unità di offerta sociali dovranno, inoltre, essere presenti nell'anagrafica regionale AFAM con un proprio codice struttura assegnato a seguito della registrazione da parte dell'Ufficio di Piano.

Art. 6 Interventi/ unità d'offerta sociale finanziabili

Il Fondo Sociale Regionale dovrà essere utilizzato per il sostegno delle unità di offerta sociali, servizi e interventi, già funzionanti.

In via esemplificativa, si richiamano brevemente le unità di offerta della rete sociale regionale che possono essere sostenute dal Fondo Sociale Regionale:

AREA MINORI E FAMIGLIA

- Affidi: Affidamento di minori in Comunità o a famiglia (eterofamiliare o a parenti entro il quarto grado)
- Assistenza Domiciliare Minori
- Comunità Educativa, Comunità Familiare e Alloggio per l'Autonomia
- Asili Nido, anche organizzato e gestito in ambito aziendale (Nido Aziendale), Micronido, Nido Famiglia e Centro per la Prima Infanzia
- Centro Ricreativo Diurno (CRE) e Centro di Aggregazione Giovanile

AREA DISABILI

- Servizio di Assistenza Domiciliare
- Centri Socio Educativi
- Servizi di Formazione all'Autonomia
- Comunità Alloggio per Disabili

AREA ANZIANI

- Servizi di Assistenza Domiciliare
- Alloggio Protetto per Anziani
- Centro Diurno Anziani
- Comunità Alloggio Sociale per Anziani

Inoltre, una quota del Fondo Sociale Regionale potrà essere destinata come segue:

– Nella misura massima del 5% del Fondo assegnato per la costituzione presso gli Ambiti territoriali di un fondo di riequilibrio/riserva, se ritenuto coerente con la programmazione espressa nel Piano di Zona. Tale fondo potrà essere integrato con eventuali residui delle assegnazioni del Fondo Sociale Regionale di anni precedenti.

– Nella misura massima del 10% del Fondo assegnato per "altri servizi e interventi", tra i quali considerare prioritariamente quelli destinati a copertura delle rette per minori accolti in servizi sociali residenziali, azioni e percorsi individualizzati volti a favorire l'inclusione sociale (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, assistenza educativa scolastica, fondo di solidarietà, ecc.).

Art. 7 - Spese ammissibili / non ammissibili

Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all'Ente gestore, vengono prese a riferimento le **rendicontazioni delle attività, dei costi e dei ricavi dell'anno 2019**.

Non sono ammesse le unità di offerta che hanno iniziato l'attività nel 2020.

Le spese ammissibili riguardano il costo per il personale e le spese generali. Inoltre, andranno indicate le entrate derivanti da rette e contributi da enti pubblici, incluso l'eventuale contributo del F.S.R. 2019.

Nel modulo di presentazione della domanda vengono indicate le singole voci di entrata e uscita da rendicontare.

Art. 8. Tempi e modalità di presentazione della domanda

Le domane di contributo potranno essere presentate **da mercoledì 4 novembre a venerdì 4 dicembre 2020** solo in modalità telematica compilando l'apposito modulo on line presente sul sito dell'ambito di Seriate: www.ambitodiseriate.it e allegando tutta la documentazione.

Art. 9. Documenti da allegare alla domanda

La richiesta di contributo dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica pubblicata sul sito Internet dell'Ambito territoriale di Seriate: www.ambitodiseriate.it.

1. Istanza per l'assegnazione del contributo FSR 2020
2. Modulistica per la rendicontazione delle unità d'offerta – anno 2019
 - 2.1. Asilo nido
 - 2.2. Micronido
 - 2.3. Nido famiglia
 - 2.4. Centro ricreativo diurno minori
 - 2.5. Servizio di Formazione all'Autonomia
 - 2.6. Alloggio protetto per anziani
 - 2.7. Servizi domiciliari
 - 2.8. Affidi
3. Informativa per il trattamento dei dati (per consenso privacy);
4. Autorizzazione al funzionamento dei servizi e/o dichiarazione/comunicazione di avvio attività, dove richiesta.

Per i soli enti privati, è inoltre necessario compilare:

5. Modulo ritenuta fiscale (dichiarazione ai fini del comma 2 dell'art. 28 del DPR n. 600/73);
6. Modulo tracciabilità (dichiarazione sostitutiva ex art. 46 dpr n. 445/2000 in merito all'insussistenza delle cause di esclusione i sensi dell'art. 80 d. lgs. 50/2016 e comunicazione di attivazione o utilizzo conto corrente dedicato ad appalti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 136/2010 e s.m.i.).

Per le unità di offerta residenziali per minori, la richiesta di contributo deve essere corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente gestore, indirizzata all'Ufficio di Piano, in cui si attesta di aver inserito nel gestionale "Minori in Comunità" (Minori Web) i dati riferiti ai minori accolti nell'anno 2019, in modo completo e nei tempi indicati da Regione Lombardia.

Art. 10. Come vengono valutate le domande

La valutazione delle domande verrà effettuata dall'Ufficio di Piano tenendo in considerazione la correttezza della compilazione della domanda, completa della documentazione richiesta in allegato, oltre che la correttezza della rendicontazione delle spese sostenute.

Si ricorda che la presentazione dell'istanza di contributo non presuppone l'erogazione dello stesso che avviene in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale dei criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale 2020.

Art. 11 Modalità di comunicazione degli esiti della valutazione

A seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Seriate del piano di riparto del F.S.R. 2020, l'Ufficio di Piano provvederà a pubblicare sul sito www.ambitodiseriate.it il piano stesso e dare comunicazione scritta ai beneficiari del contributo spettante o dell'eventuale esclusione.

Art. 12 Modalità di erogazione del contributo

L'Ufficio di Piano, a ricevimento delle quote spettanti (in acconto e a saldo), provvederà all'erogazione dei contributi agli Enti gestori come da piano di assegnazione approvato dall'Assemblea dei Sindaci, in due tranches: acconto del 70% e saldo del 30% in seguito ai trasferimenti di risorse da parte dell'ATS di competenza a favore dell'Ambito.

Art. 13 Controlli, revoche, sanzioni

I controlli verranno effettuati dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Distrettuale di Seriate valutando il rispetto dei criteri di accesso al presente bando e la documentazione presentata per la domanda di contributo.

In particolare, l'Ufficio di Piano si riserva la possibilità di effettuare, prima della liquidazione del contributo, controlli a campione, anche sulla totalità delle istanze ammesse a finanziamento, allo scopo di verificare la veridicità delle dichiarazioni e informazioni rese nella scheda di consuntivo 2019 (la regolarità riferita alle spese sostenute e alle attività rendicontate).

In caso di accertamento di irregolarità delle spese rendicontate l'ente gestore decade dal contributo assegnato e ciò anche in caso di verifiche successive alla liquidazione, con onere di restituire quanto indebitamente percepito.

In una fase successiva sarà l'ATS di Bergamo ed infine da Regione Lombardia - Direzione generale Reddito Autonomia e Inclusione Sociale ad attivare controlli di livello successivo.

Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16/UE ("GDPR"), in ordine al procedimento cui si riferisce questo procedimento, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati personali raccolti e trattati sono inerenti strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di assegnazione dei sostegni di cui trattasi;
- il conferimento dei dati si configura come onere del partecipante per concorrere alla assegnazione dei sostegni di cui alla DGR n. XI/3663 del 13 ottobre 2020 di Regione Lombardia e declinati nel presente Avviso;
- l'eventuale rifiuto di prestare il consenso al trattamento dei dati comporta l'esclusione dalla procedura o la decadenza dall'assegnazione;
- i soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono:
 - il personale interno dell'Ambito di Seriate addetto agli uffici che partecipano al procedimento;
 - collaboratori, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza ed assistenza all'ambito territoriale di Seriate in ordine al procedimento in parola, ivi inclusi gli assistenti sociali comunali;
 - gli operatori ATS della Provincia di Bergamo e Regione Lombardia;
 - ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione;

- I dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi art. 32 del GDPR ad opera di soggetti appositamente incaricati e autorizzati.
- Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4 comma 7 e 24 del GDPR è il Comune di Seriate.
- Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: ingegnere Davide Bariselli tel. 030-220185 e-mail privacy@barisellistudio.it.

Art. 15 A chi rivolgersi per informazioni

Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale di Seriate (tel. 035/304293 – e-mail: ufficiodipiano@ambitodiseriate.it).